



COMUNE DI LACCO AMENO



PROTOCOLLO GENERALE

PROT. N. 0003602/U del 08/04/2020

Commissario Straordinario

Ordinanza n° 9 dell' 8 aprile 2020

OGGETTO: Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del virus Covid 2019 sul territorio comunale – controlli preventivi sugli spostamenti. Divieto di ingresso nel territorio del comune di Lacco Ameno per i proprietari di seconde case sul territorio comunale e di residenti non domiciliati abitualmente nel comune di Lacco Ameno durante la settimana santa e fino al 13 aprile 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della Sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con mod. in L. 13 del 5/03/2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, recanti Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'ordinanza del 22 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro dell'interno;
- l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI, da ultimi:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

PRESO ATTO che l'art. 3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all' interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell' emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale, purché non in contrasto con le misure statali;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania tutte intese a attuare pienamente le misure governative, introducendo anche misure più restrittive, necessarie nello specifico contesto del territorio della Regione Campania, la cui efficacia è stabilita fino al 14 Aprile 2020;

Commissario Straordinario

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenere la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare gli spostamenti delle persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

PRESO ATTO che i report della Unità di Crisi della Regione Campania, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un *trend* ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale *trend* impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale all'art. 1, lett. b ha previsto "b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 23/03/2020 ad oggetto "**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sul territorio nazionale**", che con riferimento al menzionato divieto chiarisce:

"[...] La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza[...]";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25 marzo 2020 ad oggetto "**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019... omissis - Proroga delle misure urgenti di prevenzione e del rischio di contagi di cui all'ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento**" ha previsto:

"1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. 2.E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità; - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

3.Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

PRESO ATTO che, pertanto, dal sistema delle vigenti disposizioni governative e regionali sopra delineato è vietato accedere al territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo ulteriormente limitate le situazioni di necessità a quelle individuate dalla Ordinanza regionale n. 23 del 25/03/2020; tale divieto è esteso anche ai soggetti residenti sul nostro territorio che, al momento dell'entrata in vigore del divieto si trovavano in altro Comune presso altra abitazione, domicilio, o dimora, potendo essi rientrare unicamente per comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. Ai sensi della succitata ordinanza sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone per il tempo strettamente indispensabile, etc.;

CONSIDERATO che allo stato non può comunque escludersi che proprietari di seconde case sul territorio comunale di Lacco Ameno oppure ivi residenti, ma non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 cerchino comunque di raggiungere l'isola d'Ischia e le case di villeggiatura

Commissario Straordinario

ancorché non consentito dalle attuali disposizioni governative e regionali, già prorogate fino al 13 Aprile;
RILEVATO, altresì, che in diversi comuni dell'isola d'Ischia si sono già verificati casi accertati di COVID-19 e che la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio che, in considerazione della morfologia del territorio, potrebbe anche interessare una fetta importante della popolazione;

CONSIDERATO inoltre - a livello nazionale - il rapido evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi che impone di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire o a limitare il più possibile le occasioni di diffusione del contagio per il territorio dell'intera isola d'Ischia **anche esplicitando divieti già contenuti nelle disposizioni di rango superiore (governativo e regionale) affinché risultino di più agevole lettura e comprensione;**

RITENUTO che risulta necessario ed indifferibile adottare ogni utile misura di contrasto, di prevenzione e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 **ribadendo le limitazioni peraltro già previste a livello governativo e regionale per i provenienti dall'estero, dalle altre Regioni o da altri Comuni, confermando l'assoluto divieto per i proprietari di seconde case sul territorio comunale oppure ivi residenti ma non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 di raggiungere Lacco Ameno e le case di villeggiatura;**

VALUTATO nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento, il diritto alla salute e l'interesse all'igiene e alla sanità pubblica - in questa fase assolutamente eccezionale dell'emergenza - quale interesse prevalente da perseguire con priorità al fine di evitare che, in dispregio delle disposizioni governative e regionali vigenti, **i proprietari di seconde case sul territorio comunale o ivi residenti ma non domiciliati abitualmente, nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 cerchino di raggiungere Lacco Ameno e le case di villeggiatura, rappresentando così un pericolo per i cittadini dell'intera isola d'Ischia il cui territorio presenta peculiarità legate alla insularità e alla presenza di un'unica struttura ospedaliera per tutti e sei i Comuni.**

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA

In ossequio alle disposizioni governative e regionali sopra richiamate, è ribadito il DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune di Lacco Ameno nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020 ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti non ivi domiciliati abitualmente, e cioè provenienti dal continente dopo un'assenza da Lacco Ameno di oltre 48 ore

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
- a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio dell'isola d'Ischia affinché possano mettere in atto attività di presidio e controllo degli sbarchi ai porti
- alle compagnie di navigazione.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Lacco Ameno.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Simonetta Calcaterra